

Allegato A24

**Relazione su Vincoli
Territoriali, Urbanistici ed
Ambientali**

A24 1.1 INTRODUZIONE

Nel corso degli anni la Regione Emilia Romagna si è dotata di numerosi strumenti legislativi e pianificatori per il governo e la tutela del territorio.

La recente *Legge Regionale n. 17 del 17 febbraio del 2005, "Disciplina della Formazione e della Gestione del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000"* regola l'istituzione di parchi e riserve naturali. La promozione e la valorizzazione di tali aree è parte integrante degli obiettivi fissati dalla Regione, che assolve le proprie funzioni di conservazione, tutela, ripristino e sviluppo degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali, per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica.

La *LR n. 20 del 24 marzo 2000, "Disciplina Generale Sulla Tutela ed Uso del Territorio"* (aggiornata con le modifiche apportate dalle *LR 34/2000, LR 47/2001, LR 31/2002 e LR 37/2002*), detta invece le norme per il governo del territorio dell'Emilia Romagna, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale, al fine di migliorare la qualità della vita.

Nello specifico gli obiettivi principali della presente legge sono riassunti qui di seguito:

- Realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualità della vita;
- Promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali naturali, territoriali e culturali;
- Semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio.

Con riferimento ai vari strumenti di pianificazione, il governo del territorio a livello locale si attua attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale del Comune, della Provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza. In particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti, nonché i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

In particolare:

- A livello regionale la pianificazione si articola attraverso un *Piano Territoriale Regionale (PTR)*, che stabilisce gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale e le strategie ed azioni volte alla loro realizzazione, che le province ed i comuni dovranno adottare;
- A livello provinciale il processo di pianificazione è realizzato attraverso un *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*, che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. In particolare individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciali, nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- A livello locale, il territorio è disciplinato attraverso il Piano Urbanistico Comunale (costituito da PSC, RUE, POC), che definisce la disciplina d'uso e la trasformazione del suolo; sceglie le linee di assetto e sviluppo del proprio territorio; individua gli interventi di tutela, valorizzazione e trasformazione del proprio territorio, il tutto in coerenza con quanto esposto a livello gerarchico superiore.

Nei successivi *Paragrafi* si riporta l'analisi dei suddetti strumenti ed i rapporti che intercorrono tra questi e lo *Stabilimento* in esame.


A24 2.1 **PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE**

La regione Emilia Romagna dal 2003 si è dotata di un nuovo *Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)*, che stabilisce, nell'ambito della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, gli obiettivi di conservazione atti alla salvaguardia del territorio su scala regionale.

Tale piano definisce una serie di *Unità Paesaggistiche* che rappresentano aree con caratteristiche territoriali omogenee, per le quali sono definite norme specifiche di tutela.

L'ambito comunale di Ferrara appartiene all' *Unità di Paesaggio delle Bonifiche Estensi* (Figura A24. 2.1a). Gli elementi caratterizzanti questa unità di paesaggio sono rappresentati da una topografia uniforme, intervallata da piccole valli. Tra gli elementi di pregio si ricorda la parte più antica del delta del Po, con il piano di divagazione a paleovalvi del fiume, fra cui si inseriscono depressioni bonificate dal medioevo al rinascimento.

Figura A24 2.1a **Unità Paesaggistiche Ambientali del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale**



Dall'analisi delle Norme Tecniche di Attuazione emerge che il sito di ubicazione dello *Stabilimento* e l'immediato intorno (1 km) non sono interessati da disposizioni e vincoli derivanti dal PTPR.

Le aree sottoposte a tutela si trovano a sud e ad est del *Polo Chimico*. In corrispondenza del fiume Po e del fiume Po di Volano sono indicate, per una fascia di almeno 150 m lineari dall' alveo di piena ordinaria, zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua.

A nord del centro urbano di Ferrara e a est del villaggio del Barco e di Pontelagoscuro è indicata un'area di tutela, recupero e valorizzazione nella quale la città di Ferrara ha localizzato il parco urbano.

Ad ovest, lungo il canale Bianco, e oltre il tracciato autostradale è segnalata una Zona di interesse archeologico, corrispondente alla struttura centuriata.

A24 2.2 **PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), vigente dal 1997, è uno strumento di pianificazione del territorio previsto dall'*articolo 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142*, che affida alla Provincia il compito di predisporlo e adottarlo, ferme restando le competenze proprie dei Comuni e l'obbligo di dare attuazione alla legislazione e ai programmi regionali.


Il PTCP indica:

- Le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- Le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico – forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e della regimazione delle acque;
- Le aree nelle quali istituire parchi e riserve naturali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 delle norme di PTPR ha valenza di Piano Paesistico Regionale.

Dalla Tavola di PTCP relativa al Sistema Ambientale, riportata in *Figura A24 2.2.a*, non risultano direttive e indirizzi per l'area del *Polo Chimica* salvo un'indicazione di zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19 *Norme Tecniche di PTCP*) lungo il confine nord in corrispondenza del Canale Bianco e dello Scolo di Casaglia. La tutela è finalizzata alla realizzazione di interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale, fra cui la creazione di percorsi cicloturistici e itinerari noncarrabili al servizio del tempo libero. In queste aree la realizzazione di impianti a rete, con esclusione dei sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, sono sottoposte a verifica di compatibilità ambientale.

Figura A42 2.2a Sistemi Ambientali identificati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

COSTA

- Costa (Art.12)
- Zone di salvaguardia della morfologia costiera (Art.14)
- Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art.13)
- Zone di tutela della costa e dell'arenile (Art.15)

LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art.17)
- Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (Art.18)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art.26)
- Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale (Art.32)

Zone ed elementi di particolare interesse storico

ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

- Complessi archeologici (Art.21a)
- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art.21b1)
- Aree di concentrazione di materiali archeologici (Art.21b2)
- Strade storiche (Art.24a)
- Idrografia storica (Art.24b)

Progetti di valorizzazione

AREE DI VALORIZZAZIONE

- Parchi Regionali - Legge regionale n. 27/1988
- Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art.28)
- Aree di studio (Art.28)
- Confini amministrativi

Zone ed elementi di interesse paesaggistico-ambientale

AMBITI DI TUTELA

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art.19)
- Zone di tutela naturalistica (Art.25)
- Zone di Protezione Speciale (Art. 31)
- Siti di Interesse Comunitario (Art. 31)
- Limite delle unità di paesaggio
- Ambiti di paesaggio notevole (Art.9)
- Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica (Art. 20a)
- Dossi o dune di rilevanza idrogeologica (Art.20b)
- Strade panoramiche (Art.24)

INSEDIAMENTI STORICI

- Insediamenti urbani e storici e strutture insediative storiche non urbane (Art.22)

ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E TESTIMONIALE

- Zone di interesse storico testimoniale (Art.23)

- Stabilimento*

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, nelle immediate vicinanze del Polo Chimico si segnalano le seguenti zone di tutela:

- a est, oltre il villaggio del Barco, l'area del Parco del Barco (art. 28 Norme del PTCP);
- a nord l'invaso del fiume Po (art. 18 Norme del PTCP), la relativa zona di tutela (art. 26 Norme del PTCP) e una strada panoramica lungo l'argine (art. 24 Norme del PTCP);
- a ovest un dosso di rilevanza idrogeologica (art. 20b Norme del PTCP) e un'area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21b Norme del PTCP);
- a sud un dosso di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20a Norme del PTCP).

A24 2.3 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Ferrara, adottato nel 1993 e approvato nel 1995 (Delibera Regionale del 11/4/1995), prefigura un futuro della città legato alla riqualificazione e alla valorizzazione delle risorse economiche, ambientali e culturali già presenti sul territorio senza prevedere consistenti espansioni.

È uno strumento che si propone di essere flessibile nell'attuazione, da realizzare attraverso la progettazione per ambiti, e nel contempo rigido nella difesa dei valori individuati e delle scelte strategiche.

In genere, il PRG persegue l'integrazione delle aree produttive (zone D) con altre funzioni, allo scopo di ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti nell'intero arco della giornata (ad esempio l'insediamento di funzioni ricreative o culturali che possono svolgersi nelle ore serali senza arrecare disturbo alle funzioni residenziali ed usufruire dei parcheggi esistenti). Questa possibilità è però esclusa nelle le "aree produttive a forte impatto ambientale", come ad esempio l'area del Polo Chimico, (identificate nella tavola di PRG, relativa agli usi del suolo, con la sigla D5).

A24 2.3.1 Riferimenti per L'area di Studio

Il PRG conferma la destinazione industriale del Polo Chimico, classificato - come area produttiva a forte impatto ambientale (D5).

Nell'area circostante al polo, dalla tavola PRG relativa agli usi del suolo, riportata nell'Atlante cartografico alla Tavola N° 5, risultano:

- a nord, oltre il Canal Bianco, in corrispondenza della cascina Milzana, due borghi consolidati (B5₂) e una zona agricola classificata come sistema ambientale da tutelare (E2);
- ad ovest, oltre il Canal Bianco, una vasta zona agricola e, fra via Eridano e il tracciato dell'autostrada Padova Bologna, una zona con insediamenti artigianali e industriali esistenti (D2_i);
- a sud, all'incrocio tra via Eridano e via E. Michelini, insediamenti terziari integrati (D1_i) e, lungo via E. Nichelini, comparti produttivi da ristrutturare (D4);
- ad ovest, tra via G. Marconi e la strada statale Adriatica n° 16, un'ex area produttiva dismessa da assoggettare a ristrutturazione urbanistica (B4_s), insediamenti produttivi esistenti (D3_i), un'area per nuovi

insediamenti terziari integrati (D1₃) e un'area per attrezzature civiche, militari, tecnologiche;

- ad ovest, lungo la strada statale Adriatica, aree a verde pubblico, piazze e spazi pedonali (G4) e attrezzature sportive (G3) e insediamenti terziari integrati esistenti (D1), all'interno Villaggio del Barco ambiti prevalentemente residenziali (B3₂), ambiti caratterizzati da funzioni complesse (B3₂), infine, lungo via Bentivoglio, all'altezza di via dell'Industria, un nuovo complesso insediativi (C1) e in prossimità della linea ferroviaria per Padova sono previste strutture sportive e di spettacolo (F3).

A24 3 REGIME VINCOLISTICO

Negli paragrafi che seguono sono riassunti i principali vincoli territoriali e ambientali riguardanti l'area circostante l'*Impianto* oggetto dello studio.

A24 3.1 VINCOLI IDROGEOLOGICIE VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

I vincoli di tipo idrogeologico si limitano all'inserimento del Polo Chimico nella cosiddetta fascia B, così come è indicata nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) del 1995 e dai successivi Piani e Progetti elaborati dall'AdB e contenuta, a scala provinciale, nelle proposte del PTCP.

La fascia B è "la fascia esterna alla prima fascia (o fascia A) che verrebbe coinvolta da inondazione al verificarsi della piena di riferimento, almeno fino al punto in cui l'altezza dei rilevati interni al territorio (quote naturali del terreno maggiori dei livelli idrici di piena) si dimostra in grado di rallentare o contenere gli allagamenti ovvero vi siano efficaci opere idrauliche programmate per la difesa del territorio".

La perimetrazione indicata nel PSFF e nel PAI relativa a tutto il comune di Ferrara è espressa nella successiva *Tabella A24. 3.1a*

Tabella A24 3.1a Fasce di Esondazione

Comune	Superficie Comunale	fascia B (PAI)	Esondazione pianura (Km²)	Rischio Totale
Ferrara	404,4	11,2	27,6	classe 1

La classe di rischio I corrisponde ad un "rischio moderato, in cui i danni sociali ed economici sono marginali".

Anche il PSFF non comprende alcuna zona del comune e della provincia di Ferrara tra le aree, reali o potenziali, considerate a rischio idrogeologico molto elevato.

Il *Polo Chimico* non rientra inoltre nelle aree di fragilità idrogeologica differenziata identificate, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) del 1997, al fine di dichiarare a priori la inammissibilità di interventi nelle aree di maggior delicatezza o di regolamentare quelli possibili nelle aree meno sensibili dal punto di vista della vulnerabilità idrogeologica che non riguardano.

A24 3.2 VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

L'area del Polo Chimico non è gravata da vincoli paesaggistico ambientali.

A24 3.3 **VINCOLI TERRITORIALI**

Il sito oggetto di analisi non è gravato da vincoli territoriali. Nel PRG di Ferrara la destinazione d'uso prevista per tutto il Polo Chimico è “area produttiva a forte impatto ambientale (D5)”.